



REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE INTERDIPARTIMENTALI

Emanato con DR. Rep. n. 349/2014 prot. n. 17090/I/003 del 4.7.2014

Art. 1

Oggetto e denominazione

1. Il presente Regolamento definisce la modalità di costituzione, le funzioni, la denominazione ed il funzionamento delle strutture didattiche interdipartimentali previste dall'art. 40 dello Statuto.
2. Tali strutture svolgono una funzione di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati per affinità disciplinare, riguardante l'offerta didattica e sono funzionali al coordinamento ed alla razionalizzazione delle attività didattiche nonché alla gestione di servizi comuni, al fine di assicurare la qualità dell'offerta formativa.
3. Le strutture didattiche interdipartimentali assumono la denominazione di "Scuola di

Art. 2

Funzioni della Scuola

1. La Scuola svolge le seguenti funzioni principali:
 - a. favorisce, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
 - b. propone ai competenti Organi di Ateneo, tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di Dipartimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di Corsi di studio;
 - c. sentiti i Presidenti dei Corsi di studio coinvolti, formula una proposta in ordine alla programmazione didattica dei Corsi di studio da sottoporre all'approvazione dei Consigli di Dipartimento;
 - d. definisce il calendario didattico, l'orario delle attività didattiche e l'utilizzo dei relativi spazi;
 - e. coordina e promuove, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, le attività di internazionalizzazione in ambito didattico;
 - f. supporta i Dipartimenti nelle attività di informazione all'esterno sull'offerta formativa, di orientamento e di verifica in ingresso;
 - g. segnala ai Consigli dei Dipartimenti afferenti, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attività didattica e permettere il soddisfacimento dei requisiti delle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici Settori scientifico disciplinari.

Art. 3

Procedura per l'istituzione e la disattivazione della Scuola

1. L'istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta motivata di due o più Dipartimenti interessati; le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La proposta formulata dai Dipartimenti interessati deve prevedere:
 - a. le finalità della Scuola;
 - b. l'elenco dei Dipartimenti interessati;
 - c. l'elenco dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola;
 - d. la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola.
3. L'istituzione della Scuola è disposta con Decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
4. Ogni Dipartimento può afferire ad una sola Scuola.
5. Qualora un Dipartimento intenda far parte di una Scuola già costituita deve presentare al Consiglio della Scuola una propria motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Scuola, sentiti i Dipartimenti che la costituiscono, esprime il proprio parere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

e rimette la proposta al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva, previo parere del Senato Accademico.

6. Qualora un Dipartimento intenda recedere da una Scuola, il relativo Consiglio deve presentare una propria proposta motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su cui delibera in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
7. Contestualmente all'approvazione della programmazione strategica pluriennale di Ateneo, si provvede a verificare la sussistenza delle ragioni che hanno portato all'istituzione della Scuola, al fine di prevederne il mantenimento ovvero la disattivazione. La deliberazione di disattivazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
8. Le modalità di funzionamento della Scuola sono disciplinate in apposito Regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente, al presente Regolamento ed a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo.

Art. 4

Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola:
 - il Presidente
 - la Giunta
 - la Commissione paritetica docenti e studenti,

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di studio coinvolti, convoca e presiede la Giunta della Scuola, ne attua le delibere e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 6, comma 3, lett. b).
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta.
4. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno, della Giunta della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.

Art. 6

La Giunta

1. La Giunta delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all'art. 2, che non rientrino nei compiti spettanti al Presidente.
2. Per la disciplina di funzionamento della Giunta si applicano le norme previste al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
3. La Giunta è composta:
 - a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;
 - b. da almeno due docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;
 - c. da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale afferenti alla Scuola, in misura non inferiore al 15% della componente docente della Giunta.
4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

5. Nella fase di prima costituzione della Giunta a seguito dell'istituzione della Scuola, nelle more della successiva indizione delle elezioni studentesche, la rappresentanza studentesca sarà individuata dalla Consulta degli studenti tra gli eletti nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti afferenti.

Art. 7

La Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica svolge i compiti previsti dall'art. 39 dello Statuto.
2. E' composta da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti in numero complessivo non superiore a otto.
3. I docenti sono nominati dalla Giunta della Scuola; gli studenti vengono individuati dalla Consulta degli studenti tra gli eletti nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.
4. Il mandato della Commissione coincide con quello del Presidente della Giunta della Scuola; gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.

Art. 8

Risorse

1. I Dipartimenti afferenti alla Scuola mettono a disposizione le risorse necessarie al suo funzionamento, sia con riferimento agli spazi che al personale necessario per lo svolgimento dei compiti specifici della Scuola.
2. Nel budget assegnato al Dipartimento di afferenza del Presidente della Scuola potrà essere costituito uno specifico fondo, sulla base di una delibera della Scuola stessa contenente il piano di spesa e la previsione del proprio fabbisogno per il successivo anno accademico.

Art. 9

Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.
2. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti Generali e specifici dell'Ateneo.

Bergamo, 4.7.2014

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari